

Nota informativa precontrattuale

Questa Nota Informativa è stata redatta in base all'Art. 185 del Codice delle Assicurazioni ed alle disposizioni e regolamenti dell'ISVAP vigenti.

Sezione 1 - informazioni relative all'Impresa

Le Assicurazioni di Roma ha Sede Legale e Direzione Generale in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15 – 00153. E' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 17.3.1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 18.4.1973, con Decreto Ministeriale del 27.12.1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 dell'11.1.1984 e con provvedimento ISVAP n. 2602 del 28.04.2008.

Sezione 2 - Informazioni relative al contratto

Legislazione applicata

Il contratto che viene sottoposto è regolato dalla legge italiana.

Ferma la facoltà delle parti di assoggettare il contratto ad altra legislazione, salvi i limiti derivanti dalle norme imperative stabilite in Italia e salva la prevalenza delle disposizioni previste dallo Stato per le assicurazioni obbligatorie, Le Assicurazioni di Roma ha scelto di applicare la legislazione italiana.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla nostra Impresa

Le Assicurazioni di Roma, Servizio Reclami

Lungotevere Raffaello Sanzio 15, 00153 Roma, Fax 065884117; e-mail reclami@adir.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia avuto riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla nostra Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, Le ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Prescrizioni dei diritti

Il diritto dell'Impresa alla riscossione del premio si prescrive nel termine di un anno dalle singole scadenze (art. 1882 del codice civile).

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 del codice civile).

Il diritto del danneggiato al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (art. 2947 del codice civile).

Il termine di prescrizione si può interrompere mediante richiesta a mezzo raccomandata.

Sezione 3 - Informazioni relative al contratto RCAuto

Ricordiamo che la legge italiana prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione RCAuto e RCNatanti per tutti i veicoli e natanti a motore messi in circolazione.

E' importante fornire in modo completo ed esatto tutte le informazioni richieste e **leggere attentamente le Condizioni di Polizza** prima della sottoscrizione del contratto; in caso di dubbi o incomprensioni un nostro incaricato è a disposizione per fornire spiegazioni più esaurienti.

Le informazioni che seguono, relative al contratto RCAuto, non costituiscono contenuto contrattuale ma richiamano gli aspetti più rilevanti da tenere presenti per una migliore conoscenza dei diritti e dei doveri dell'assicurato.

Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto

Non sono risarcibili i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato.

Sono anche esclusi dal risarcimento i danni alle cose dei seguenti soggetti:

- proprietario e conducente del veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, delle persone sopra menzionate, nonché gli affiliati e gli altri parenti affini sino al 3° grado delle stesse persone quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b)

Non operatività dell'assicurazione e rivalsa nei confronti dell'assicurato

Ricordiamo che l'Impresa ha il diritto di richiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute per risarcire il terzo danneggiato, nei casi sotto riportati ed in tutti i casi in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 - 187 del Codice della Strada;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
- dolo del conducente.

Durata del contratto

Il contratto, di norma, dura un anno e viene rinnovato di anno in anno. Ad ogni scadenza di rata è previsto un periodo di tempo di 15 giorni per provvedere al pagamento del premio per il periodo successivo, durante il quale la garanzia continua ad operare.

L'interruzione del contratto può avvenire con l'invio di una disdetta trasmessa anche via fax, entro i termini previsti dalle Condizioni di Polizza: in questo caso la garanzia cesserà di operare alle ore 24,00 del giorno di scadenza contrattuale.

Si può anche stipulare un contratto senza il tacito rinnovo; in questo caso, come per la disdetta, il contratto scade alle ore 24,00 del giorno previsto per la scadenza annuale e la garanzia assicurativa cessa dallo stesso giorno.

Rimborso sinistro

Per evitare l'aumento di premio che, se previsto dalle Condizioni di Polizza, scatta dopo che l'Impresa ha liquidato uno o più sinistri, l'importo del risarcimento pagato può essere rimborsato all'Impresa stessa, al momento del rinnovo annuale.

In caso di sinistro liquidato sulla base della procedura del risarcimento diretto, per conoscere l'importo liquidato ed effettuare il rimborso occorrerà rivolgersi direttamente o tramite la nostra Impresa alla CONSAP – via Yser 14 00198 Roma (www.consap.it)

Il rimborso può essere effettuato anche in caso di contratto annullato per disdetta. In questo caso l'Impresa rilascerà una nuova attestazione dello stato del rischio aggiornata.

Attestazione dello stato del rischio

Alla fine di ogni anno assicurativo, se il contratto ha avuto durata ed efficacia annuale, l'assicurato ha il diritto ricevere almeno trenta giorni prima della scadenza l'Attestazione dello Stato di Rischio che riporta tutte le informazioni relative all'andamento della polizza ed ai sinistri avvenuti.

L'attestato di rischio è valido dodici mesi. In caso di cessazione del rischio, sospensione o mancato rinnovo per non utilizzo del veicolo la validità è prolungata fino a cinque anni.

Duplicato: qualora il contraente sia diverso dal proprietario quest'ultimo ha diritto, su richiesta, al rilascio di un duplicato senza addebito di costi. Analoga procedura viene applicata nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria e della persona delegata (con delega scritta rilasciata dall'avente diritto).

Mantenimento classe di merito

In caso di vendita o consegna in conto vendita, rottamazione, esportazione definitiva, furto, cessazione definitiva della circolazione, il proprietario del veicolo ha diritto al mantenimento della classe di merito riportata sull'ultimo attestato di rischio, purché valido. Tale diritto vale anche per il coniuge - purché convivente e in regime di comunione di beni - e in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi.

La classe di merito maturata su un veicolo con contratto di leasing o di noleggio a lunga durata può essere acquisita e mantenuta su altro veicolo di proprietà dall'utilizzatore del contratto, previa verifica dell'effettivo utilizzo.

L'Impresa in caso di acquisto di un ulteriore veicolo della stessa tipologia da parte di una persona fisica titolare di un contratto assicurativo RCA, o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, assegna il nuovo contratto alla stessa classe di merito riportata sull'ultimo attestato di rischio rilasciato. In caso di più veicoli assicurati con diverse classi di merito sarà assegnata la classe di merito più favorevole all'assicurato.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

Denuncia di sinistro

Ricordiamo che è dovere dell'assicurato denunciare prontamente qualsiasi incidente (entro tre giorni dall'accaduto, secondo il Codice Civile), utilizzando il modulo blu – Constatazione Amichevole d'Incidente - fornito dalla nostra Impresa.

Invitiamo a compilare attentamente tale modulo in ogni sua parte, fornendo una descrizione precisa delle circostanze in cui si è verificato l'incidente, comprese le informazioni su eventuali feriti, testimoni ed Autorità intervenute.

Sezione 4 – Informazioni relative alla procedura di risarcimento danni da circolazione

a) Risarcimento diretto. (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni)

La procedura prevede il risarcimento diretto da parte dell'Impresa di Assicurazione del proprio veicolo e riguarda i danni al veicolo ed alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente non responsabile, nonché le lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità permanente) subite dal conducente non responsabile.

La procedura si applica quando nell'incidente stradale sono coinvolti solamente **due veicoli** identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano).

Sono esclusi i ciclomotori privi della targa propria e del certificato di circolazione, previsti dalla disposizione entrata in vigore il 14.07.2006 e le macchine agricole.

La denuncia/richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata alla propria Impresa di Assicurazione a mezzo raccomandata A. R., o fax o telegramma (sono escluse le comunicazioni telematiche), allegando il modulo blu – Constatazione Amichevole di Incidente – compilato in ogni sua parte con tutti gli elementi necessari per una giusta valutazione del danno e con l'indicazione del luogo e dei tempi in cui il veicolo può essere esaminato per la perizia.

Se la richiesta di risarcimento è completa l'Impresa risponde al danneggiato formulando un'offerta o specificando i motivi del rifiuto entro:

- 90 giorni in caso di lesioni;
- 60 giorni in caso di danni al veicolo o alle cose;
- 30 giorni in caso di danno al veicolo o alle cose se il modulo blu è sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.

b) Quando non è applicabile la procedura del risarcimento diretto il danneggiato o gli aventi diritto dovranno rivolgersi direttamente all'Impresa di Assicurazione del responsabile (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) allegando il modulo blu – Constatazione Amichevole di Incidente – compilato in ogni sua parte con tutti gli elementi necessari per una giusta valutazione del danno e con l'indicazione del luogo e dei tempi in cui il veicolo può essere esaminato per la perizia.

Al ricevimento di tutta la documentazione completa l'Impresa di Assicurazione del responsabile risponde al danneggiato con un'offerta o motivando il rifiuto all'indennizzo, entro

- 90 giorni in caso di lesioni fisiche;
- 60 giorni in caso di modulo blu sottoscritto da un solo conducente;
- 30 giorni in caso di modulo blu sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.

c) Risarcimento del terzo trasportato (art. 141 del Codice delle Assicurazioni). In caso di danno subito dal terzo trasportato, a prescindere dall'accertamento della responsabilità, il sinistro è risarcito dall'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, entro il limite del massimale minimo di legge e fermo quanto previsto dall'art. 140 sulla pluralità dei danneggiati. In caso di maggior danno il trasportato può rivolgersi all'Impresa di Assicurazione del responsabile se il veicolo è coperto per un massimale superiore.

Per ottenere il risarcimento il trasportato danneggiato attiva la stessa procedura prevista al precedente punto b) (art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Sezione 5 – Prevenzione e Sicurezza Stradale

E' obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sulle autovetture e del casco protettivo sui ciclomotori e sui motocicli.

L'inosservanza di tale disposizione comporta aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile).